

10 dicembre 2021



## ACCORDO INTERCONFEDERALE SULLA BILATERALITA' TERRITORIALE DELLA LOMBARDIA

Le Confederazioni Artigiane (OO.AA)  
CONFARTIGIANATO IMPRESE Lombardia  
CNA Lombardia  
CASARTIGIANI Lombardia  
CLAAI Lombardia



e le Confederazioni Sindacali (OO.SS)  
CGIL Lombardia  
CISL Lombardia  
UIL Milano e Lombardia



Premesso che:



Le Parti Sociali dell'Artigianato lombardo hanno realizzato negli anni un sistema di Bilateralità regionale complesso, ricco di esperienze e vitalità.

Un sistema che, da sempre, si caratterizza per la costante attenzione alle esigenze e ai bisogni delle lavoratrici, dei lavoratori e delle imprese del comparto. ELBA/EBA territoriali, WILA, OPRA/OPTA e FONDARTIGIANATO sono strumenti che quotidianamente intercettano bisogni e offrono soluzioni in svariati ambiti del mondo del lavoro artigiano: dalla sicurezza alla formazione, dal sostegno al reddito e tutela dell'occupazione alla crescita d'impresa.



Anche in questi mesi caratterizzati dalla durissima e dolorosa pandemia da Covid 19 la nostra Bilateralità ha saputo fornire risposte concrete ed immediate alle difficoltà e alle richieste di imprese e lavoratori, con iniziative non scontate e non convenzionali.

Questa attenzione ha determinato nel tempo significativi mutamenti organizzativi del sistema della Bilateralità al fine di mantenerlo funzionale e coerente con l'evoluzione dell'Artigianato lombardo.



La costituzione di OPRA e OPTA come soggetti giuridici, la nascita di FSBA e, negli ultimi anni, l'introduzione nel sistema degli sportelli costituiti presso le sedi delle Parti Sociali territoriali, hanno consentito di superare le criticità manifestatesi in passato e di incrementare le erogazioni delle provvidenze, ma ha reso evidente come gli EBA abbiano perso la funzione e il ruolo originario.



Per questa ragione occorre ridisegnare l'architettura del sistema, delineando per i livelli territoriali compiti e funzioni coerenti con l'evoluzione della Bilateralità dell'Artigianato Lombardo ed efficaci nel valorizzare la rappresentanza sociale delle parti istitutive, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza.

Rivedere e migliorare alcuni aspetti organizzativi della Bilateralità allo scopo di renderla ancora più coerente con le istanze che giungono dal mondo dell'Artigianato lombardo è un percorso sfidante che vuole rispondere a quattro obiettivi principali:



- garantire la messa in sicurezza di tutto il sistema bilaterale lombardo, in coerenza con le procedure e con gli accordi sindacali nazionali e regionali, nel rispetto delle norme e delle leggi vigenti;
- rinnovare il ruolo e la funzione delle Parti Sociali rispetto ai bisogni del territorio, allo sviluppo del sistema produttivo e alla rappresentanza sociale, per l'innovazione e la crescita della bilateralità lombarda;
- ridurre il carico burocratico e di responsabilità individuale dei soggetti coinvolti nella governance della bilateralità, anche per ragioni di tutela di chi ricopre incarichi nei Consigli di Amministrazione e nelle assemblee territoriali, semplificando l'architettura del sistema attraverso il superamento degli attuali assetti statutari;
- rafforzare a livello territoriale il presidio dei temi di salute e sicurezza e della formazione continua, sempre più decisiva per aggiornare la professionalità dei dipendenti e qualificare le imprese, concorrendo alla positiva evoluzione del settore.

Con il parziale superamento dell'Accordo 19 aprile 2006 e l'avvenuta scadenza dell'Accordo Regionale 20 febbraio 2017, si rende necessario costruire un nuovo modello organizzativo, partendo dal superamento dell'attuale figura giuridica degli EBA, sostituendola, nell'ambito di ELBA, con articolazioni territoriali della Bilateralità Artigiana lombarda.

Il nuovo sistema della Bilateralità territoriale non esaurisce le modalità di attuazione delle relazioni sindacali tra organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali dell'Artigianato Lombardo a livello territoriale, di bacino e regionale, per quanto concerne gli ambiti non coperti dal presente accordo e da quanto disciplinato dagli accordi interconfederali Nazionali e Regionali.

Alla luce di quanto sopra richiamato, che fa parte integrante del presente accordo regionale, si conviene quanto segue:

### **1 – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ELBA (ATE)**

Sono istituite le articolazioni territoriali di ELBA, di seguito denominate ATE.

Sono istituite 12 ATE, una per ogni provincia lombarda e una per la città metropolitana di Milano.

Le Parti Sociali territoriali propongono all'ELBA la sede operativa, preferibilmente esterna alle sedi delle stesse, unica per ATE e OPTA, in cui si svolgeranno le attività incluse nell'ambito di quanto previsto nel presente accordo.

### **2 - FUNZIONI DELL'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ELBA**

L' articolazione territoriale ELBA:

- è la struttura operativa con funzione di segreteria organizzativa, a disposizione delle Parti Sociali territoriali, per l'attuazione della bilateralità definita dagli accordi nazionali e regionali;
- è il luogo di condivisione dei progetti formativi da presentare a FONDARTIGIANATO, con funzioni di supporto attraverso attività di segreteria;
- fornisce supporto di segreteria per le attività svolte dagli OPTA;
- attua gli ulteriori compiti demandati dagli accordi regionali.

### **3 - ORGANIZZAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE TERRITORIALE ELBA**

L' articolazione territoriale ELBA:

- è una articolazione interna di ELBA;
- per lo svolgimento delle proprie funzioni utilizza le risorse economiche attribuite sulla base del presente accordo;



- in nessun caso, può intraprendere attività che impegnino Elba a qualsiasi titolo, salvo deroghe esplicitamente espresse e approvate da ELBA;
- opera, a norma del presente Accordo, dello Statuto di ELBA e del Regolamento, attraverso le Parti Sociali territoriali espressione di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo.

Le attività delle ATE sono supportate e coordinate dalle Parti Sociali territoriali, che nominano due coordinatori, uno in rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane e uno in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali, a rotazione, di norma ogni tre anni. I coordinatori rispondono direttamente del loro operato alle Parti Sociali territoriali e si rapportano con ELBA per il funzionamento delle attività svolte dalle ATE.

#### 4 - RISORSE ECONOMICHE

Per l'anno 2022 le Parti Sociali regionali individuano, in deroga alle modalità di cui al punto 4 dell'Accordo Regionale 12 marzo 2010 e con apposita intesa applicativa, le risorse economiche dedicate al funzionamento delle ATE e degli sportelli provvidenze presso le Parti Sociali, riservandosi, per gli anni a seguire, una rivisitazione dello stesso accordo.

Le risorse individuate per l'anno 2022 sono prelevate dal Fondo Sostegno al Reddito, di cui al punto 1 dell'Accordo Regionale 12 marzo 2010.

Alle ATE, per l'esercizio delle funzioni assegnate, è attribuita una quota sino al 35% delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo.

Il sistema della pariteticità lombarda dell'Artigianato contribuisce al sostegno delle ATE con una quota delle risorse di cui all'articolo 6 punto 8 dell'Accordo Interconfederale Regionale del 20 febbraio 2013.

Una parte delle risorse per la funzionalità degli organismi paritetici indicate nella delibera OPRA del 12 settembre 2013, (quota fissa e quota dimensionale), è destinata per l'espletamento delle attività territoriali in tema di salute e sicurezza svolte presso le ATE.

Dette risorse sono conferite da OPRA a ELBA tramite apposita convenzione.

Le risorse economiche attribuite alle ATE, di cui le Parti Sociali territoriali assumono la responsabilità circa il loro impiego, potranno essere utilizzate esclusivamente in modo conforme a quanto previsto dal presente Accordo e dallo specifico Regolamento.

L'articolazione territoriale non possiede autonomia di spesa: ogni necessità di carattere economico deve essere autorizzata da ELBA che provvede direttamente alla sua copertura.

L'attribuzione delle risorse alle articolazioni territoriali e la necessaria rendicontazione ad ELBA avvengono secondo le modalità e le tempistiche indicate nello specifico Regolamento e coerentemente con i seguenti principi:

- il personale assegnato all'ATE, con il supporto dei coordinatori, predispone bimestralmente un report delle attività svolte e dell'utilizzo delle risorse assegnate; il report è preventivamente condiviso ed approvato dalle Parti Sociali territoriali e successivamente inviato a ELBA, entro il mese successivo a ogni bimestre;
- la mancata predisposizione della documentazione sopra indicata determina l'impossibilità da parte di ELBA ad erogare le risorse attribuite sino al momento in cui la mancanza sia sanata.

#### 5 - OPERATIVITA' DEL NUOVO MODELLO ORGANIZZATIVO

Le funzioni previste dall'articolo 2 del presente Accordo sono esercitate dalle ATE a partire dal 1° gennaio 2022.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 cessano di essere destinate agli EBA le risorse economiche previste dagli Accordi Regionali 19 aprile 2006 e 20 febbraio 2017.

Per l'anno 2021 le risorse individuate dalla quota variabile del 25% (progettualità territoriale) prevista dall'Accordo Interconfederale Regionale del 20 febbraio 2017, sono confermate ed erogate indistintamente a tutti gli EBA.





Gli EBA costituiti ai sensi dell'Accordo 19 aprile 2006 cessano di espletare le funzioni previste dagli accordi regionali il 31 dicembre 2021 ed entro il 28 febbraio 2022 provvedono allo scioglimento.

Lo scioglimento degli EBA territoriali avverrà in conformità alle disposizioni statutarie, come previsto nell'Accordo 19 aprile 2006.

Gli EBA destineranno il patrimonio netto risultante dalla loro liquidazione in modo conforme a quanto previsto dall'Accordo 19 aprile 2006 e dalle rispettive disposizioni statutarie "a favore di iniziative ed enti per il miglioramento e lo sviluppo delle imprese artigiane e dei loro dipendenti su indicazione delle OO.AA e delle OO.SS regionali".

La destinazione del patrimonio netto all'erogazione di provvidenze definite dalle Parti Sociali territoriali, in accordo con le Parti Sociali regionali, è ritenuta coerente con quanto sancito dall'Accordo 19 aprile 2006.



## 6 – SPORTELLI PROVVIDENZE PRESSO LE PARTI SOCIALI

Gli sportelli di sistema istituiti presso le Parti Sociali per la raccolta delle domande di provvidenze di ELBA ai sensi dall'Accordo 20 febbraio 2017 rimangono in essere e mantengono le funzioni ivi previste. Il loro finanziamento avviene tramite una quota pari al 65% delle risorse indicate all'articolo 4, comma 1 del presente Accordo.



## 7 - ACCORDI REGIONALI MODIFICATI

L'Accordo Regionale 19 aprile 2006 è modificato come segue:

- il paragrafo intitolato " Coordinamento sistema enti bilaterali" è abrogato;
- l'allegato intitolato "Enti Bilaterali Territoriali Artigianato – EBA" è abrogato.

È, altresì, abrogata ogni altra disposizione in materia eventualmente contenuta in accordi regionali che sia in contrasto con quanto previsto dal presente Accordo.



## 8 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il presente Accordo ha natura sperimentale; entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione e ha scadenza il 31 dicembre 2024.

Per monitorare e valutare la messa a regime del presente Accordo le Parti verificheranno gli esiti della fase sperimentale entro il 30 giugno 2022.

Resta inteso che nella fase di riorganizzazione della bilateralità territoriale, sentite le Parti Sociali regionali, ELBA, in concorso con gli EBA, gestiranno eventuali problemi, anche legati al personale dipendente, che potranno determinarsi.



Letto, confermato e sottoscritto



CONFARTIGIANATO LOMBARDIA

C.N.A. LOMBARDIA

CASARTIGIANI LOMBARDIA

C.L.A.A.I. LOMBARDIA

C.G.I.L. LOMBARDIA

C.I.S.L. LOMBARDIA

U.I.L. LOMBARDIA

